



COMUNE DI SOLZA

PAESE NATALE DI BARTOLOMEO COLLEONI

1808

PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI MINI - ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

(approvato con determina del Servizio Sociale n. 21 del 31.8.2017)

1. OGGETTO DEL BANDO

L'Amministrazione Comunale indice, in attuazione del Regolamento per l'assegnazione dei mini alloggi di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.06.2017, un bando per la formazione di una graduatoria valevole per l'assegnazione di n. 4 s mini-alloggi, così come individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 31.8.2017

N. ALLOGGIO	UBICAZIONE	FOGLIO	PART.	SUB.	CAT/CL.	MQ
1	Via San Protasio – piano 1	4	90	703	A/3 cl. 2	35,99
2	Via San Protasio – piano 1	4	90	704	A/3 cl. 2	47,42
3	Via San Protasio – piano 1	4	90	705	A/3 cl. 2	30,84
4	Via San Protasio – piano 1	4	90	706	A/3 cl. 2	36,79

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE IN GRADUATORIA

Per aver diritto all'assegnazione dei mini-alloggi i richiedenti dovranno presentare domanda sull'apposito modulo allegato al presente bando.

I requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dell'alloggio sono i seguenti:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure cittadinanza straniera con regolare permesso/carta di soggiorno di lungo periodo e in corso di validità alla data di scadenza del bando;
- Residenza anagrafica nel Comune di Solza oppure residenza anagrafica in Regione Lombardia da almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;

- c) Presentazione della dichiarazione I.S.E.E. ad attestazione della condizione economica del nucleo familiare pari o inferiore a € 16.000;
- d) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- e) Non essere stato sfrattato per morosità da alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore;
- f) Non essere titolare di alcun diritto reale, cioè di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, né essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica nello stesso Comune o in qualsiasi altra località del territorio dello Stato o all'estero. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare.

I requisiti sopracitati devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e dovranno permanere in costanza di assegnazione.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'art.3, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano alloggi adeguati secondo le norme del Paese di provenienza.

3. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per avere diritto all'assegnazione dei mini-alloggi oggetto del presente bando i richiedenti dovranno compilare l'apposito modulo denominato "ALLEGATO" A".

La domanda compilata dovrà essere presentata, con i rispettivi allegati ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del giorno 30 SETTEMBRE 2017 con una delle seguenti modalità:

- **A MANO**, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari:
 - Da lunedì a venerdì 10:00 – 13:00 / mercoledì CHIUSO
 - Martedì 10:00 – 13:00 e 16:00 – 18:00
 - Sabato 10:00 – 12:00
- **A MEZZO RACCOMANDATA A.R.**;
- **A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)** al seguente indirizzo: protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu; (non sarà accettata la domanda inviata con mail ordinaria)

NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE.

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Fotocopia di un documento di identità o permesso/carta di soggiorno del dichiarante e dei membri del nucleo familiare;
- Dichiarazione ISEE ordinario corredata di Dichiarazione Sostitutiva Unica (dichiarazione utile al fine del calcolo ISEE) pari o inferiore a € 16.000;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla situazione abitativa (Allegato B)
- Copia autenticata dell'ordinanza o sentenza esecutiva di precedente sfratto e/o dell'ordinanza di sgombero qualora in possesso (avvenuta nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda)
- Eventuale certificazione attestante la percentuale di invalidità/disabilità
- Altri documenti ritenuti utili al fine della presentazione della domanda.

Le autocertificazioni presentate in allegato al presente bando saranno soggette a controlli da parte dell'Ente che comporteranno, nel caso di accertata inattendibilità o falsità, la decadenza dell'assegnazione e la trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'avvio dei procedimenti, anche penali, eventualmente previsti.

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

I criteri di valutazione delle domande e assegnazione dei punteggi, sono i seguenti:

PARAMETRO	SUBPARAMETRI		PUNTI
A: Condizioni di disagio economico	A1	ISEE pari a 0	15
	A2	ISEE da 00,1 a € 3.000,00	10
	A3	ISEE da € 3.000,01 a € 10.000,00	7
	A4	ISEE da € 10.000,00 a € 16.000,00	1
B: Condizioni Sociali	B1 COMPOSIZIONE FAMILIARE	FAMIGLIA MONO-GENITORIALE	10
		NUCLEO FAMILIARE CON MINORI	7
		NUCLEO FAMILIARE SENZA MINORI (O CON FIGLI >18 ANNI)	5
		PERSONA SINGOLA	1
	B2* DISABILITA' e INVALIDITA'	Al 100% con accompagnamento (indennità di accompagnamento)	8
		Dal 76% al 100% (indennità di frequenza)	6
		Dal 46% al 75%	4
		Fino al 45%	1
	B3 ANZIANITA'	> di 75 anni	7
		tra 65 e 75 anni	6
		Tra 55 e 65 anni	5
	C: Condizioni Abitative	C1	ASSENZA DI ALLOGGIO
C2		SFRATTO ESECUTIVO	8
C3		ALLOGGIO INAGIBILE	4
C4		BARRIERE ARCHITETTONICHE	2

**nel caso in cui più persone del medesimo nucleo familiare si trovassero in condizioni di disabilità e/o invalidità, ai fini della graduatoria verrà presa in considerazione la casistica che determina il punteggio più elevato.*

6. GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione, presieduta dal Responsabile di Settore del Comune di Solza, che valuterà la sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Il Responsabile del Settore competente provvede a formare la graduatoria provvisoria relativa alle domande pervenute mediante l'attribuzione dei punteggi evidenziati precedentemente, che verrà pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale per i quindici giorni successivi.

A parità di punteggio tra i concorrenti, avrà la precedenza colui cui è stato attribuito il maggiore punteggio in relazione al parametro A (condizione di disagio economico) e, in caso di ulteriore parità, in relazione al sub-parametro B2 (disabilità e invalidità).

Entro tale termine gli interessati possono richiedere la verifica del punteggio attribuito e fare pervenire eventuali reclami, come stabilito dall'art 6 del regolamento, tramite atto scritto dal dichiarante che ha presentato domanda.

In seguito la Commissione procederà alla formazione della graduatoria definitiva, sulla base di quella provvisoria precedentemente eseguita da Responsabile di Settore e sui reclami ricevuti, approvata con determina e pubblicata all' Albo Pretorio per altri quindici giorni.

7. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli utenti verranno convocati secondo l'ordine della graduatoria per l'assegnazione dall'Ufficio competente.

Al momento della consegna delle chiavi avverrà la sottoscrizione dell'atto e l'ultima verifica di possesso dei requisiti.

In caso di mancata presentazione, fatto salvo il giustificato impedimento, l'assegnatario decade dalla concessione.

8. DURATA DELLA LOCAZIONE E IMPORTO DEL CANONE

L'inquilino dovrà sottoscrivere apposito contratto di locazione presentandosi il giorno stabilito presso la sede comunale.

Le spese per la registrazione di tale contratto saranno ripartite secondo le disposizioni previste dal regolamento di assegnazione.

Il canone di affitto dovuto è commisurato in relazione al proprio ISEE familiare, e stabilito annualmente.

Altre modalità e/o problematiche verranno discusse tra l'assegnatario e l'amministrazione Comunale considerando caso per caso.

Il contratto di locazione avrà la durata di **cinque anni non rinnovabili** ad eccezione degli assegnatari che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, come precisato dall'art 7 del regolamento per l'assegnazione degli alloggi.

9. PAGAMENTI DEL CANONE E DELLE SPESE

Il canone dovrà essere corrisposto nell'importo quantificato secondo quanto indicato all'art. 8, in due rate semestrali anticipate.

Le spese condominiali dovranno essere corrisposte con cadenza annuale previa quantificazione delle stesse da parte dell'ufficio tecnico comunale.

10. OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario è tenuto all'osservanza piena e incondizionata dei seguenti obblighi:

1. mantenere l'immobile secondo i criteri ordinari della buona conduzione di un alloggio;
 2. effettuare verifiche sullo stato di manutenzione ordinaria dell'abitazione e dare tempestiva segnalazione all'ufficio tecnico comunale in caso di guasti e/o anomalie;
 3. favorire, previa intesa, l'accesso da parte di personale comunale che per motivazioni di ordine tecnico/manutentivo/sociosanitario debba accedere all'alloggio;
 4. trasferire la propria residenza nell'alloggio entro un mese dalla stipula del contratto;
 5. presentare annualmente attestazione ISEE aggiornata;
 6. non adottare atti e comportamenti sanzionabili con la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
- Si rinvia all'art. 9 del Regolamento.

10. ANNULLAMENTO E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione degli alloggi è annullata dal Comune per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa ovvero quando fu ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione:

- a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di concessione;
- b) determina l'obbligo per l'assegnatario di rilascio dell'alloggio in un termine non eccedente i sei mesi;
- c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Il Comune dispone, previa esperimento del contraddittorio, la decadenza dall'assegnazione nei casi in cui accerti la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese condominiali, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità anche non consecutive negli ultimi ventiquattro mesi. La decadenza è altresì disposta quando l'assegnatario:

- 1) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze;
- 2) nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;
- 3) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;
- 4) abbia causato gravi danni, debitamente accertati, all'alloggio e/o alle parti comuni dell'edificio;
- 5) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari della pubblica sicurezza e della polizia locale;
- 6) abbia perduto i requisiti di accesso all'alloggio previsti dal regolamento e dal bando.

Il provvedimento di decadenza dell'assegnazione:

- a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di concessione;
- b) determina l'obbligo per l'assegnatario di rilascio dell'alloggio in un termine non eccedente i sei mesi;
- c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nei confronti degli assegnatari morosi il Comune ingiungerà il pagamento di una somma pari ai canoni non riscossi, comprensivi delle spese dovute, aumentata del 20% annuo a titolo di interesse e provvederà, ove necessario, alla riscossione coattiva nelle forme consentite dalla legge.

L'assegnatario per il quale il Comune ha proceduto alla risoluzione del contratto di locazione non può partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi comunali per i cinque anni successivi alla data di notifica della risoluzione. In caso di violazione del divieto di cui al primo periodo la

domanda di partecipazione è inammissibile e l'eventuale contratto di locazione, se stipulato, è nullo.

11. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE – ART. 13 DEL D. LGS. 30-06-2003 N. 196.

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli "sensibili" di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune. Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione dell' alloggio e, l'Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Solza, 31 agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Maria Carla Rocca